



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

n. 82 del 1.08.2014

Oggetto: Autorizzazione alla definizione di accordi transattivi tra l'amministrazione del Comune di Carinola, da un lato, e i singoli creditori per la fornitura di beni e/o servizi, dall'altro, in relazione a tutte le posizioni debitorie ancora aperte che non siano state oggetto di precedenti transazioni.

L'anno duemilaquattordici il giorno 01 del mese di Agosto alle ore 12.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	X	
DEL PRETE GIUSEPPE	Assessore		X
D'ANGELO MARIA TERESA	Assessore		X
MARRESE ANTIMO	Assessore	X	
NARDELLI ANTONIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli.

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, favorevole e palese,
immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.

Letto confermato e sottoscritto.



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Autorizzazione alla definizione di accordi transattivi tra l'amministrazione del Comune di Carinola, da un lato, e i singoli creditori per la fornitura di beni e/o servizi, dall'altro, in relazione a tutte le posizioni debitorie ancora aperte che non siano state oggetto di precedenti transazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

VISTO lo Statuto del comune;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune

DATO ATTO della premessa seguente;

PREMESSA - Nell'analisi del contenzioso che vede coinvolta la pubblica amministrazione è necessario partire da un dato incontrovertibile: non esiste attività umana senza conflitto, essendo essa basata su un insieme di interessi fatti valere da vari soggetti, pubblici e privati che, nel loro operare, vengono inevitabilmente in contatto fra loro, con conseguente possibilità che si creino contrasti ed insorgano controversie.

Acquisire questa consapevolezza è necessario affinché si possano realizzare le condizioni per "gestire" al meglio le situazioni conflittuali tentando, anzitutto, di prevenirle ed evitarle.

Ove, poi, ciò non sia possibile, occorre verificare la possibilità di risolvere in via stragiudiziale la controversia.

Solo in via residuale, qualora anche la via stragiudiziale non fosse percorribile o risultasse infruttuosa, ci si dovrebbe porre il problema di gestire al meglio il contenzioso giudiziale.

Invece, l'esperienza insegna che il metodo naturale che si attiva per dirimere tali situazioni è rappresentato dal processo che si svolge innanzi ad un giudice, strumento istituzionale utilizzato per la definizione delle controversie. Questa strada, però, da alcuni anni si presenta sempre più difficoltosa da percorrere, risultando particolarmente dispendiosa sia in termini di tempo ed energie, che in termini di risorse economiche.

Anche per tale ragione, nel corso del tempo, l'attività amministrativa ha subito una profonda evoluzione, che ha visto sempre più valorizzata la dimensione paritaria dell'agire amministrativo, caratterizzato dalla realizzazione dell'interesse pubblico mediante strumenti giuridici propri del diritto civile.

In tal modo, la pubblica amministrazione può perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento negoziale privatistico, agendo su di un piano di parità rispetto al privato cittadino e non in veste di

organo titolare di poteri autoritativi, e può, così, utilizzare anche le forme privatistiche di soluzione

CENNI SUI PROFILI DI RESPONSABILITA' DEL FUNZIONARIO PUBBLICO - Aspetto fondamentale per l'incentivazione dei modelli conciliativi di definizione delle controversie che vedono la pubblica amministrazione come parte attiene, poi, ai profili di responsabilità del funzionario che agisce a tutela dell'ente pubblico rappresentato.

Il disegno di legge 5492, presentato durante la XIV legislatura prevedeva, al riguardo, un principio di carattere generale: la conciliazione della lite da parte di chi rappresentava la pubblica amministrazione, in adesione a una proposta del conciliatore, non dava luogo a responsabilità amministrativa. Ma la mancata approvazione del ddl ha lasciato aperto il dibattito sui limiti della responsabilità del funzionario pubblico che, in rappresentanza della pubblica amministrazione, scelga di optare per una soluzione - quella conciliativa - che non consente di stabilire preventivamente la legittimità giuridica delle rispettive pretese - in luogo della definizione giudiziale della vertenza.

Il problema nasce dal fatto che i pubblici funzionari, nella scelta di conciliare o transigere una vertenza, non solo devono agire nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, ma sono, altresì chiamati a rendere conto delle decisioni prese soprattutto in sede erariale, innanzi alla Corte dei Conti.

Va detto, preliminarmente, che la via giudiziale non sempre si rivela quella giusta, in quanto, in molti casi, può esporre l'ente pubblico alla difesa in più gradi di giudizio con tempi, costi e risultati tutti da valutare.

In secondo luogo, come si desume direttamente dalla legge, la responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

In terzo luogo, la disciplina delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sancisce espressamente l'esenzione di chi rappresenta la pubblica amministrazione da qualunque forma di responsabilità derivante dalla scelta conciliativa effettuata; esimente non applicabile nei casi di dolo o colpa grave (art.31, comma 1, della legge 183/2010).⁵

LA TRANSAZIONE - L'articolo 1965 del codice civile definisce la transazione il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro. Presuppone la sussistenza di una lite (*res litigiosa*), in atto o potenziale, di un accordo che influisce su un rapporto giuridico avente carattere di incertezza (*res dubia*), ed ha come oggetto non il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la disaccordo valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo e che le parti stesse intendono evitare.

CONSIDERATI E VALUTATI I SEGUENTI ASPETTI:

- le difficoltà finanziarie in cui versa l'Ente con conseguenti ritardi nei pagamenti delle forniture e dei servizi resi a fronte dei quali i creditori pongono, in alcuni casi, l'Ente dinnanzi al problema di affrontare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero coattivo dei predetti crediti maggiorati dei relativi interessi moratori;
- che dai numerosi incontri con funzionari dell'ente si evinceva la necessità di autorizzare questi a sottoscrivere accordi transattivi con i creditori che vantano crediti per fatture e/o altri titoli emessi, prevedendo la rinuncia ad almeno il 10% della sorte capitale oltre ad interessi moratori maturati ai

sensi di legge a fronte del tempestivo pagamento del credito certificato e spese;

- che, nonostante l'intensa azione amministrativa ed organizzativa svolta migliorare la situazione, alcune posizioni debitorie non sono state ancora oggetto di transazione, posizioni queste, risalenti a gestioni precedenti l'attuale Amministrazione;
- che è interesse della amministrazione l'estinzione, secondo modalità uniformi, delle posizioni di cui sopra con una riorganizzazione dei sistemi contabili e nell'ambito del processo di razionalizzazione;
- che vari creditori hanno manifestato la volontà di poter definire, con specifici accordi che tengano conto delle peculiarità di ciascun soggetto, al fine di risolvere ogni controversia pendente e chiudere definitivamente le posizioni debitorie pregresse non transatte;
- che è interesse della Amministrazione che le posizioni debitorie non transatte vengano definite attraverso specifiche proposte, fondate su linee guida, delineate allo scopo di garantire omogeneità e trasparenza, che diano priorità al pagamento dei creditori disponibili alla rinuncia di una parte del dovuto;
- che la definizione delle scadenze di pagamento, all'interno delle proposte transattive, sarà determinata in base al grado di rinuncia a cui è disponibile il creditore: percentuale sulla sorte capitale almeno del 10% senza interessi e altri oneri accessori;
- che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

Con voti unanimi e favorevoli resi come per legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:

- di autorizzare i responsabili di settore alla stipula di specifici accordi transattivi con i singoli creditori in relazione a tutte le posizioni debitorie ancora aperte che non siano state ad oggi oggetto di transazione, dando priorità nel pagamento dei creditori disponibili alla rinuncia di una parte del dovuto secondo le linee guida indicate in parte narrativa;
- di prevedere, nella definizione dei termini e delle condizioni delle suddette transazioni, la determinazione delle scadenze di pagamento proporzionata in base al grado di rinuncia a cui è disponibile il creditore: percentuale sulla sorte capitale oltre interessi e altri oneri accessori, ex D. Lgs. 231/02, nonché l'adesione da parte del Creditore stesso dal giorno successivo alla sottoscrizione dell'atto transattivo stipulato ai sensi della presente deliberazione;
- di autorizzare il responsabile del settore AA. FF., affinché provveda al supporto tecnico e alla presa d'atto delle intese eventualmente raggiunte tra l'ente ed i creditori.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web www.comune.carinola.ce.it





COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

=====

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza - 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE:	
SERVIZIO INTERESSATO:	
OGGETTO:	<i>Autoliquidazione alle definizioni di eccad. traselettivi de l'Amministrazione del Comune di Carinola, de un lato e i singol. elett. per le forniture di beni e servizi.</i>
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data _____ IL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data _____ IL RESPONSABILE _____
Data della seduta <i>01-08-2014</i>	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: FIRME: <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
Ore <i>12,30</i>	
DELIBERAZIONE N. <i>82</i>	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE <i>[Signature]</i>

Del che si è redatto il presente verbale.


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonio Licciardi)


IL SINDACO
(Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 704 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 05-08-2014

Il Messo Comunale


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.